Unione Comuni Garfagnana

Ufficio Centrale Unica Committenza

*N° Gen. CUC **77.7.23.-***

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Agenzia per la Coesione Territoriale

DISCIPLINARE DI GARA

<u>COMUNE DI MINUCCIANO:</u> AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/'16 e ss.mm. e ii SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"Realizzazione di un fabbricato adibito ad infrastruttura sociale nella frazione di Metra e sistemazione della relativa area a verde - Completamento (II° Lotto)".**

Finanziamento: intervento compreso nell'investimento 1.1.1 componente 3 missione 5 del PNRR.

CUP:B84H22000520006
CIG:9918580F22
CPV:45262211-3

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

GIORNO 02.08.2023 - ORE 12,00

Data pubblicazione bando albo on line Ente: del 26.06.2023.

Con la presente, si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, descritta in dettaglio nel progetto esecutivo, nello schema di contratto e negli elaborati, disponibili nella documentazione di gara allegata alla presente, all'indirizzo internet: **https://start.toscana.it/**

I lavori oggetto del presente progetto concernono il II° lotto di completamento di un più vasto intervento di sistemazione di un'area interna alla frazione di Metra del Comune di Minucciano, il cui scopo generale è quello di dotare la piccola frazione di uno spazio (edificio e relativa area di pertinenza) dedicato alla comunità, alle sue attività socio-sanitarie e, in generale, all'aggregazione sociale.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'appalto è indetto ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e aggiudicato sulla base del **"criterio del minor prezzo"** ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del citato D.Lgs., così come implementato e coordinato dal D.Lgs. 56/2017 e modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n° 32 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n° 55 di seguito definito anche Codice ed aggiornato, per quanto compatibile, con il regime derogatorio di cui alla L. 11 settembre 2020 n° 120 e L. 108 del 29.07.2021.
Così come disposto ai sensi dell'art. 97 c. 8 del Codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, si prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del citato art. 97.
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è **inferiore a dieci** (in caso di procedura aperta sotto-soglia continua ad applicarsi la previsione di cui all'art. 97 c. 8 del codice non trovando applicazione l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 120/2020, così come specificato anche dall'ANAC delibera n° 22 del 9 gennaio 2021 e dal MIT, Ministero delle infrastrutture e Trasporti, parere MIMS n° 1311/2022).

La presente procedura si svolge con inversione procedimentale (art. 133 c. 8 del Codice) e non si procederà a nuovo ricalcolo della soglia di anomalia delle offerte nel caso di esclusione del primo o successivi concorrenti classificati.

*Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" la stazione appaltante si riserva di **avvalersi dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza,** nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.*

Finanziamento: intervento compreso nell'investimento 1.1.1 componente 3 missione 5 del PNRR regime 1.

Trattandosi di appalto finanziato dal Regolamento UE 2021/240 PNRR e 2021/241 PNC, alla presente procedura si applicherà la normativa speciale di riferimento anche se non espressamente richiamata.

Agli operatori economici si richiede di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "**non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali**" c.d. "**Do No Significant Harm"** (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.
In particolare il Soggetto realizzatore (Appaltatore) dovrà:

- fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto, verifiche prestazionali da eseguire in corso d'opera, ecc.), necessarie alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, nonché di quelle necessarie alla verifica dei CAM;
- assicurare quanto previsto dal progetto per la gestione del cantiere e dei rifiuti e per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e componenti; dovrà, inoltre, conservare le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto.

Con particolare riferimento all'Investimento in esame sarà, le attività finanziate NON devono rientrare nelle categorie di cui alla successiva "Lista di Esclusione", comprensiva di eccezioni.

i. **attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle** (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/ C58/01);
ii. **attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento** (ad eccezione se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);
iii. **attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori** (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto);
iv. **attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico** (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto);
v. **attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.**

L'assunzione di tali obblighi dovrà essere dichiarata con le modalità e forme riportate nel modello A.7.

Provvedimenti di autorizzazione: determinazione responsabile Area Tecnica R.G. n°. 494 del 23.06.2023.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato, così come previsto ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., dal Responsabile del Settore Area Tecnica geom. Roberto Ciuffardi con verbale del 07.06.2023.
La stazione provvederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta ove questa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero così come previsto ai sensi dell'art. 95 c. 12 del Codice non procederà all'aggiudicazione ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione alla natura del contratto.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo: **a misura.**

L'importo complessivo è di Euro 219.600,00 oltre IVA nei termini di legge, di cui:

- soggetti a ribasso:
  - Euro 214.600,00 per lavori **a misura.**
- non soggetti a ribasso:
  - Euro 5.000,00 per costi relativi alla sicurezza.

Sono ricompresi negli importi come sopra indicati i costi per la manodopera di cui all'art. 23, comma 16, del Codice, stimati dall'amministrazione, che risultano pari ad **€ 49.572,28.**

Prospetto lavorazioni:
I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi dell'allegato A del D.P.R. n. 207/2010:

Lavorazione	Categoria e classe D.P.R. 207/10	Qualificazione obbligatoria	Importo (euro)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	**OG1 Cl. I°**	SI	164.110,17	Prevalente	(*) Max 49,99%
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	**OS7 Sottosoglia°**	NO	55489,87	Scorporabile	(*) Fino al 100%
Importo complessivo dell'appalto			**219.000,00**		

(*) Percentuale subappaltabile delle lavorazioni così come indicato dalla Stazione Appaltante nella determina a contrarre e così come previsto ai sensi art. 105 del Codice. Si evidenzia, in particolare, che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Si rammenta che, in relazione alle categorie a qualifica obbligatoria, eventuale subappalto dovrà essere eseguito a imprese in possesso delle relative qualificazioni.

SOGGETTI AMMESSI A GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 del medesimo decreto.
Gli operatori economici possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo raggruppamento temporaneo [art. 45, comma 2, lettera d)] o consorzio ordinario di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e)] costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto.

È ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti.

Per la partecipazione alle presente procedura è richiesto che gli operatori economici, oltre a non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, siano in possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui alla tabella precedente della presente lettera di invito, ovvero per la:
-categoria prevalente dei lavori **OG1 cl. I°** attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
Il possesso dell'attestazione SOA per la categoria di cui sopra dovrà essere dichiarato nel DGUE nella parte II° al punto A.
-categoria scorporabile dei lavori **OS7**, trattandosi di lavori sotto-soglia, per la dimostrazione dei requisiti è sufficiente avere il possesso di quanto elencato ex art. 90 D.P.R. 207/2010. Pertanto, nel caso di mancanza di attestazione SOA, per la dimostrazione dei requisiti, è consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, mediante dichiarazione nel DGUE (parte IV al punto C.13), attestante il possesso, dei seguenti requisiti tecnico – organizzativi per eseguire lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00 oltre IVA nei termini di legge, ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio del presente invito non inferiore all'importo dei lavori;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio a mezzo del sistema telematico S.T.A.R.T. della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA, possono dichiarare nel DGUE (parte II punto A) la stessa in sostituzione di quanto sopra.

Alternativamente il concorrente, che deve essere comunque in possesso di attestazione SOA relativamente alla

categoria prevalente, ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale/orizzontale o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione per gli importi massimi consentiti e possedere i requisiti in proprio per la parte restante (subappalto qualificante).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, art. 216 c. 14 del Codice ovvero art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. (nel caso di più di due imprese: mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento), per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio/ orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 21, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto:
- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'art art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti).

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89 D. Lgs. n. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 non è consentito, pena la non abilitazione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l'esclusione:
- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un'impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.

Non è ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

PRESA VISIONE DEI LAVORI, DEI LUOGHI O DELL'IMMOBILE (OBBLIGATORIO SOPRALLUOGO ASSISTITO)

Ai fini della partecipazione alla presente gara, è **obbligatorio eseguire un sopralluogo** presso le aree o viabilità dove debbono eseguirsi i lavori al fine di prendere visione e conoscere meglio la natura dei luoghi e le condizioni in cui dovranno essere svolte le attività oggetto del contratto, nonché ogni altra circostanza generale e particolare che possa aver influenza sull'esecuzione dei lavori stessi e sulla determinazione dell'offerta.
L'obbligo del sopralluogo è indispensabile in quanto concerne una attività strumentale necessaria a consentire alle imprese partecipanti di valutare la prestazione richiesta e di formulare una offerta seria, attendibile e consapevole.
Considerato altresì che parte delle strutture oggetto dei lavori non è possibile visitare se non accompagnati da personale della stazione appaltante e che l'esecuzione di sopralluogo, nella presente gara, ha un ruolo sostanziale e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto, lo stesso riveste carattere strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta.
Il sopralluogo dovrà essere prenotato presso l'ufficio tecnico comunale al seguente numero telefonico 0583 / 610391 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì oppure tramite mail lavoripubblici@comunediminucciano.it e verrà fissato per i giorni di mercoledì e venerdì
I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili fatte salve particolari esigenze della stazione appaltante.
In proposito si ricorda che i soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

- il legale rappresentante o direttore tecnico;
- un procuratore, munito di regolare procura notarile o i cui poteri risultino dal certificato camerale;
- un dipendente dell'impresa, munito di delega del legale rappresentante dalla quale si evinca anche il rapporto di dipendenza, corredata da documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nel caso in cui il partecipante intende aderire alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo, il sopralluogo deve essere effettuato dalla società mandataria e da tutte le società mandanti che costituiranno il RTI ovvero dalla società mandataria o, nel caso di consorzio, di una delle società consorziande, purché munito di apposita delega delle mandanti anch'essa da consegnare all'incaricato della Stazione Appaltante in sede di Sopralluogo. Nel caso di Consorzio costituito, al sopralluogo potrà partecipare anche solo il rappresentante legale/procuratore/dipendente delegato del Consorzio ovvero il legale rappresentante/procuratore/dipendente delegato della Consorziata che in fase di gara verrà nominata quale esecutrice. L'adesione all'atto di impegno alla costituzione di RTI, la presentazione come consorzio e le altre forme di partecipazione associata previste dalla Legge comportano implicitamente la accettazione da parte di tutte le imprese associate della adeguata conoscenza dei luoghi e delle condizioni di svolgimento dei lavori, anche se solo una delle partecipanti alla associazione svolge la visita o attesta la conoscenza dei luoghi e dell'immobile.
Delle attività relative a ciascun sopralluogo sarà redatto apposito Verbale/Attestato - predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice - che sarà sottoscritto dall'incaricato della Stazione Appaltante e dal singolo concorrente (nella persona del legale rappresentante o di soggetto da quest'ultimo all'uopo delegato) al termine del medesimo sopralluogo.
Si ribadisce che, per le motivazioni sopra ricordate, la assenza del verbale costituisce causa di esclusione dalla procedura.

SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..
Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 non si procederà ad autorizzare il subappalto nel caso in cui l'operatore economico indicato come subappaltatore:
- non sia qualificato nella relativa categoria e sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- all'atto dell'offerta non siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
L'amministrazione aggiudicatrice a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: **https://start.toscana.it** nella sezione Normativa.
L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana- accessibile all'indirizzo internet: **https://start.toscana.it**

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste nella a presente lettera di invito, come **"Comunicazioni dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, responsabilità del procedimento e accesso agli atti",** avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata **noreply@start.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione **"Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), **ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione** necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Dirigente responsabile del contratto, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.07.2023.**

La prima seduta di gara si terrà in **data 03.08.2023 alle ore 9,00,** presso la sede Unione Comuni della Garfagnana, via V. Emanuele 9, Castelnuovo di Garfagnana, ufficio Centrale Unica di Committenza.

Procedura di gara con inversione procedimentale:
L'aggiudicazione della gara si svolge con inversione procedimentale così come previsto dall'art. 133 c. 8 del Codice, pertanto, il presidente di gara, in seduta pubblica, con la commissione di gara:

1) procede, tramite la piattaforma, all'estrazione dei partecipanti da assoggettare a controllo, onde garantire, così come previsto ai sensi dell'art. 30 del Codice, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza. L'estrazione è prevista nella percentuale del 10% (arrotondato all'unità superiore) percentuale ritenuta ragionevole e statisticamente rappresentativa;
2) apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
3) se le offerte ammesse sono pari o superiori a 10 (art. 97 c. 8 D. Lgs. 50/2016),procede con l'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari con la seguente modalità:
4) esegue, tramite la piattaforma, il calcolo ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 8, al fine di eseguire l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del Codice.

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 ma almeno pari o superiore a 5:

5) applica il calcolo della soglia di anomalia ai fini dell'individuazione delle offerte da assoggettare a verifica di anomalia;
6) procede alla verifica dell'idoneità dei concorrenti estratti di cui al punto 1), oltre al primo anche al secondo classificato, nel caso in cui non rientri tra quanti estratti.

Si fa presente che, così come previsto ai sensi dell'art. 95 c. 15 del Codice, *"ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte".*
Pertanto anche nel caso di controllo ed esclusione di eventuali ditte a seguito della estrazione di cui al punto 1), ***non si procederà a nuovo ricalcolo della soglia di anomalia delle offerte,*** *ma alla assegnazione al concorrente successivo, sempre che non sia anch'esso soggetto ad esclusione.*
Il Presidente di gara procede ad eseguire proposta di aggiudicazione al RUP.

Controlli:
L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento i controlli in attuazione del comma 5 art. 85 del Codice e prima dell'aggiudicazione dell'appalto agli offerenti e ai candidati.

SOCCORSO ISTRUTTORIO.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L'irregolarità **essenziale è sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni (da stabilire volta per volta in funzione della complessità della documentazione da richiedere) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA E DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si evidenzia agli operatori economici che l'amministrazione procederà, prima dell'aggiudicazione, alla verifica del costo della manodopera di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. In presenza dei presupposti previsti dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 o in caso di offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'anomalia e in questo caso la verifica del costo della manodopera sarà effettuata all'interno del procedimento di verifica di anomalia delle offerte.

La verifica del costo della manodopera e dell'anomalia delle offerte verrà condotta sulla base di quanto previsto ai successivi punti.

VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Il RUP così come previsto ai sensi dell'art. 95 c. 10, prima della aggiudicazione, procede alla verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d), sull'offerente che ha presentato la migliore offerta. Lo stesso, su richiesta della stazione appaltante, è tenuto a fornire, entro il termine di 15 giorni solari e consecutivi, le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato in sede di offerta, che non potrà essere modificato.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

ESCLUSIONE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

Per il presente appalto, ai sensi dell'art. 97, 8° comma, del D. Lgs. 50/2016 e come disciplinato dallo stesso si prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato tra i metodi indicati al comma 2 e 2-bis dell'art. 97 del Codice.

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è **inferiore a dieci** (in caso di procedura aperta sotto-soglia continua ad applicarsi la previsione di cui all'art. 97 c. 8 del codice non trovando applicazione l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020).

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso di cui sopra la verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la seguente procedura:

a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

c) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse e/o convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;

d) potrà essere esclusa l'offerta qualora l'offerente non presenti le giustificazioni;

e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".
L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del citato art. 97.

1. - MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Gestioni Associate - accessibile all'indirizzo: **https://start.toscana.it** ed inserire la documentazione di cui ai punti successivi.
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico** tramite il numero **telefonico 0810084010** e/o scrivere all'indirizzo mail start.oe@accenture.com
Si evidenzia che non vi è alcun obbligo di registrazione sull'indirizzario del sistema START: però, tale registrazione è fortemente consigliata in quanto facilita la compilazione dei documenti di gara da parte dei concorrenti, in particolar modo se trattasi di RTI.

2. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi,

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 02.08.2023, la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **A.1)** e seguenti, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto **B.1)** (offerta economica generata dal sistema)**, B.2)** (dettaglio costo manodopera).

Il tutto a firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.
Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"**

recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la

partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto**;**
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante (ove previsto);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **1.** della presente lettera di invito, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione"* accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione"* generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione"* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza **di** tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di partecipazione"* generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente

"domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione"* di ciascun membro*;* eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti:

A.1.1) <u>già costituiti</u> deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche la copia autentica** dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI,** redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.1.2) <u>non ancora costituiti</u> deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico individuato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche scrittura privata** con le indicazioni minime di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. <u>Si ricorda che in questo caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il RTP.</u>

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione "**, specificando la tipologia di consorzio** [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016]**;**
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

A.2) Il **"DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", la Dichiarazione mod. A.2.0, art. 80 per quanto non riportato nel DGUE[1] e ulteriori modelli per consorziata esecutrice, impresa ausiliaria e impresa cooptata.**

<u>Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione</u> di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, **<u>dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente</u>**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **<u>attraverso il DGUE</u>**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (**DGUE**) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e **<u>attraverso il Modello A.2.0– Dichiarazione art. 80 per quanto non riportato nel DGUE.</u>**

<u>Il modello del DGUE oltre che allegato alla presente è possibile scaricarlo, in formato grafico, dal sito"Permalink": www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05530/sg</u> ,il termine "Permalink", derivato dalla contrazione delle due parole "**Permanent**" e "**Link**" (link permanente), viene utilizzato per riferirsi ad un collegamento stabile ad una pagina

[1] Le dichiarazioni di cui all'art. 80 per quanto non riportato nel DGUE dovranno essere rese:

1) dai concorrenti utilizzando il Modello "Dichiarazione Art.80 …." ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari);

2) dalle consorziate esecutrici, dalle imprese ausiliarie, dai subappaltatori utilizzando i rispettivi modelli che dovranno presentare per la partecipazione previsti nella lettera di invito.

web. Il collegamento permanente fa sì che il link ad un dato, nel caso di "Gazzetta Ufficiale" ad un atto oppure ad una Gazzetta, rimanga sempre funzionante e valido. Il seguente link, pertanto, rappresenta l'indirizzo sempre "valido" e "funzionante" che consente di accedere e visualizzare l'atto o la Gazzetta selezionata.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione - tutte le sezioni,
- alla parte IV:
  - (per le sole parti dell'appalto di importo inferiore a 150.000 €) dichiarando, al punto C.13, tutti i requisiti previsti dall'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 richiesti dal presente disciplinare,
  - (per i soli operatori economici stranieri): Criteri di selezione: Sezione B – Capacità economica e finanziaria, Sezione C – Capacità tecniche e professionali – punto 1a),
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute,

ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84 (SOA) e 90 del Codice. In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

-gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati,ai sensi dell'art. 90 del Codice ;

-gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Modello A.2.0– Dichiarazione art. 80 per quanto non riportato nel DGUE dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Il Consorzio inoltre dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o legale rappresentante o procuratore) i**l Modello A.2.0– Dichiarazione art. 80 per quanto non riportato nel DGUE.** Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **modello A.2.1, Scheda consorziata,** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nella condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

L'inserimento nel sistema dei **DGUE, del Modello A.2.0– Dichiarazione art. 80 per quanto non riportato nel DGUE (del solo Consorzio)** e del **modello A.2.1 - Scheda consorziata** avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel

sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016 ove ammesso)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (**avvalimento**)] deve indicare nel **DGUE:**

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO,** ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016**,** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.** Detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'**impresa ausiliaria,** indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.2, "SCHEDA AVVALIMENTO art. 89",** disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali d**ell'operatore economico, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a **concordato preventivo con continuità** aziendale, nel DGUE nella sezione C – parte III. dovrà indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a), del Codice.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente lettera di invito, l'impresa ausiliaria, ivi indicata, **deve**:

1. **produrre un proprio DGUE**;
2. rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.3, "SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5",** disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali d**ell'operatore economico, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di

Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 o essere sottoposta a curatela fallimentare.

SUBAPPALTO

Nel caso di **subappalto** l'operatore economico dovrà indicare nella sezione *D della parte II del DGUE* i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare.

Ove il soggetto concorrente sia privo della totalità della qualificazione richiesta in relazione a una o più categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (ove presenti), e intenda, pertanto, soddisfare economicamente i requisiti richiesti per tale/i categoria/e, mediante ricorso al subappalto (subappalto obbligatorio), **dovrà indicare espressamente tale volontà nel DGUE nella voce relativa al subappalto.**

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare i medesimi lavori o le stesse parti di opere e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

A.3) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA, IN FORMATO ELETTRONICO, ai sensi dell'art. 93 del Codice a favore del *Comune di Minucciano di* **euro 4.392,00** di validità almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, sotto forma di cauzione o fideiussione.

La fideiussione deve riportare quale causale l'oggetto del presente appalto e relativo CIG.

Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. **Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.**

A.3.1) - La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso di costituzione della garanzia mediante cauzione, e quindi in contanti o in titoli di debito pubblico, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 93 del Codice presso la tesoreria Comunale. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura di cui in oggetto.
Si precisa che il deposito è infruttifero.

A.3.2) - La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'art. 93 del Codice a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

A.3.3) - Nel caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare **la firma digitale del soggetto autorizzato** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

A.3.4) - Nel caso di **GEIE, raggruppamento temporaneo d'impresa** o di **consorzio ordinario di concorrenti** la fidejussione o il deposito deve essere intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.

A.3.5) **-** Ai sensi del Comma 7 dell'art. 93 del Codice, per i soggetti partecipanti che, nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti di cui al punto A.1), dichiarino di essere in possesso delle certificazioni di qualità di cui sotto, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, **piccole e medie imprese** e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di GEIE, RTI di tipo orizzontale o di consorzio ordinario, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti da ogni soggetto facente parte del raggruppamento, GEIE o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, essendo individuabile una responsabilità *pro-quota*, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

A.4) L'IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONEDEL CONTRATTO (cauzione definitiva): l'offerta dei concorrenti, come previsto dal comma 8 dell'art. 93 del Codice, deve essere, inoltre, corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. **La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione di cui alla lettera A.3) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari

finanziari, l'impegno richiesto in questa lettera A.4) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa. Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente, nel medesimo spazio relativo alla cauzione di cui alla lettera A.3) (garanzia provvisoria). Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

A.5) IL DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)** del contributo **pari a Euro 18,00[2].**

Il pagamento va effettuato, sulla base e nelle forme previste dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 5 marzo 2014 e ss.mm.ii. "Attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266" così come aggiornato dalla stessa con deliberazione del 20 dicembre 2022 n° 621 per l'anno 2023, e dall'Avviso dell'AVCP del 31.03.2010 e ss.mm. e ii. (istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010).

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non ammissione alla procedura di selezione, la scansione della ricevuta del versamento.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, **la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.**

A.6) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ASSISTITO.
Mediante inserimento nel sistema della scansione del documento originale in possesso del soggetto concorrente, al punto "PRESA VISIONE LAVORI", del presente invito. **La mancata esecuzione del sopralluogo comporta l'esclusione.**

A.7) Mod. A.7: Dichiarazioni "PNRR art. 47 c.2 e 3 D.L. 77/2021 e obblighi specifici relativi al PNRR ". Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all'interno del modello allegato, che dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente:
1. Ciascun concorrente deve indicare il **numero di dipendenti impiegati** ed in base al numero degli stessi:
◦ **Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti**: produzione, **a pena di esclusione,** di **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di **operatori raggruppati** dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto facente parte del RTI che occupi oltre 50 dipendenti, in caso di **consorzi stabili**, dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto esecutore che occupi oltre 50 dipendenti. Qualora l'eventuale **impresa ausiliaria** occupi più di 50 dipendenti, dovrà essere

[2] per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023 la contribuzione per gli operatori economici ,in funzione dell'importo posto a base di gara è così determinata, opera:
Inferiore a € 40.000 Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 € 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 € 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 € 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 € 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 € 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000 € 560,00

trasmesso il piano anche in riferimento al suddetto soggetto. La copia dell'ultimo rapporto deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

◦ **Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021 **sono esclusi dalla procedura di gara.** In caso di **operatori raggruppati** la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di **consorzi stabili**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori; in caso di **impresa ausiliaria**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata anche da quest'ultima.

La dichiarazione circa la non sussistenza delle cause di esclusione di cui sopra e obblighi relativi al PNRR, deve essere resa compilando il *Modello A.7*.

In caso di **operatori raggruppati** la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di **consorzi stabili**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori.

Si richiamano le Linee Guida adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità con il Decreto del 7 dicembre 2021.

Il Modello di cui sopra deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO

In caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, come già sopra richiamato, sono tenuti a presentare copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale** maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021.

Nel caso di cui sopra tale rapporto dovrà essere allegato alla dichiarazione di cui sopra Mod. A.7.

B) OFFERTA ECONOMICA

B.1) L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, **applicato all'importo a base di gara di Euro 214.600,00,** oltre IVA nei termini di legge, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 inoltre, **CAUSA L'ESCLUSIONE,** nell'apposito spazio **"i costi della manodopera"** e **"oneri della sicurezza afferenti l'impresa**", ovvero i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D. lgs. 81/2008 e imputati allo specifico appalto.

Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR ecc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;

- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** di cui al precedente **punto A.1.1)**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

B.2) DETTAGLIO COSTO MANODOPERA

Dovrà essere caricato – debitamente compilato – l'allegato B.2 Dichiarazione "COSTO DELLA MANODOPERA".

Tale allegato dovrà essere sottoscritto:

- dal legale rappresentante dell'operatore concorrente singolo
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti tutti i soggetti riuniti;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dal solo legale rappresentante dell'operatore indicato quale mandatario
- in caso di consorzi di cui al comma 2 lettere b) e c) dell'art 45 D.Lgs. n. 50/2016 è richiesta la sottoscrizione del legale rappresentante del consorzio

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema e la documentazione di cui ai punti C.2) e C.3), senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" e la documentazione di cui ai punti C.2 e C.3) firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la documentazione di cui sopra:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** di cui al precedente **punto A.1.1)**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli

eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

1)- la presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
2)- si specifica inoltre che in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica, ed alla domanda di partecipazione.

3. - AGGIUDICAZIONE

I lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica.
Non sono ammesse offerte in aumento.

In presenza di offerte uguali la stazione appaltante procederà alla richiesta di offerta migliorativa tra le due o più società che presentato tali offerte.
Nel caso in cui vi sia ulteriore parità di offerte, si procederà, sempre in seduta pubblica, a sorteggio.
(Tale disposizione risponde alla finalità di assicurare all'Amministrazione, a fronte della parità tra i concorrenti, la possibilità di ottenere un vantaggio ulteriore, in luogo di rimettere meramente alla sorte la scelta tra i partecipanti classificati con pari punteggio.)

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determina del Dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia e diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.

4. SOCCORSO ISTRUTTORIO (ARTICOLO 83, COMMA 9, D.LGS. 50/2016)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, il Dirigente responsabile del contratto assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione del concorrente alla procedura.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione.

In riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione purché le carenze riscontrate consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa, nonché le stesse, nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte:

a) Documento di gara unico europeo , ivi compresa la mancanza di sottoscrizione**.**

b) Dichiarazione art. 80 per quanto non riportato nel DGUE.

c) Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa consorziata di cui al **modello A.2.1)**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.

d) Scheda cooptazione, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa cooptata di cui al **modello A.2.5)**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.

e) Scheda avvalimento art 89, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al **modello A.2.2)**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.

f) (in caso di avvalimento): mancata produzione del contratto di avvalimento.

g) Scheda avvalimento art. 110 (per le ipotesi in cui tale Scheda è prevista ai sensi della presente lettera di invito) contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al **modello A.2.3)**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.

h) L'impegno di cui al punto A.4) della presente lettera di invito.

i)Presentazione di cauzione provvisoria in misura inferiore di quanto richiesto o nel caso di incompletezza o irregolarità.

l)Assenza di cauzione provvisoria a condizione che questa sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e con decorrenza da tale data.

m)Assenza della ricevuta del pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) riferito alla presente gara di cui al punto A.5) a condizione che questa sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e con decorrenza da tale data.

Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi non espressamente individuate.

5. - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

5.1 Motivi di esclusione dalla procedura di gara per irregolarità essenziali non sanabili afferenti alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a) il soggetto concorrente che:

- **non abbia presentato la Domanda di partecipazione**, o abbia presentato una Domanda di partecipazione non sottoscritta ovvero sottoscritta da persona diversa dal dichiarante;
- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- non sia in possesso dei **criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito**;

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti:

- non abbia indicato le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente

parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito un raggruppamento/consorzio orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile;

- anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
- abbia inserito l'offerta economica di cui al punto B.1) all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- abbia prodotto un contratto di avvalimento nullo per mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione;
- abbia prodotto fideiussione o impegno ai sensi del periodo **A.3.2** del punto **A.3):**
  - rilasciata da **imprese bancarie o assicurative** che **non rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e** che **non** sono **sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
  - ai sensi del periodo A.3.2.1) del punto A.3) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
- **abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, D. Lgs. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;**

b) Carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo attivazione del soccorso istruttorio.

5.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui al punto B.1)

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto B.1)

- manchino;
- non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, **non ancora costituiti**, non siano firmate digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti;
- n caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti **già costituiti** non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto B.1):

- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non contenga l'indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo complessivo dei lavori, al netto dei costi della sicurezza,
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti **non ancora costituiti** non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto,

mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR,** ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, commi 2 e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, sono esclusi dalla presente procedura di gara:
➔ gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i., con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle Rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera ed al Consigliere regionale di parità;
➔ gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non si siano impegnati, mediante apposita autodichiarazione, a riservare il 30% delle assunzioni funzionali alla realizzazione del progetto all'occupazione giovanile e femminile (*ove richiesta*);
➔ gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.
Qualora l'operatore economico che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, risulti aggiudicatario del presente appalto, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all'Ente committente, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77:
➔ una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione, inoltre, dovrà essere trasmessa alle Rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla Consigliera regionale di parità.

6. - AVVERTENZE

• L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

• termine di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016.

• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

• È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

• Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente lettera di invito, presentare una nuova offerta.

• La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

• Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al punto 2 della presente lettera di invito.

• La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera di invito, nel Capitolato speciale di Appalto e nello schema di contratto con rinuncia a ogni eccezione.

L'amministrazione aggiudicatrice, ove ritenuta idonea, si riserva l'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

• L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo

richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
• L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
• L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
• L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
• L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con decreto del dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.
Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato in gara di subappaltare lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dell'appalto, e le lavorazioni o le parti di opere che il concorrente intende subappaltare non rientrino in quelle per le quali è stata indicata una terna di subappaltatori (norma attualmente sospesa), ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, né configurino un'ipotesi di "subappalto obbligatorio" come definito nel punto A.2), sotto punto "Subappalto", della presente lettera di invito, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere, prima della formale presentazione della richiesta di subappalto, il nominativo del subappaltatore, in modo da anticipare nei suoi confronti i controlli di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del medesimo D.Lgs.
L'aggiudicatario ha diritto a un'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto di appalto, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nello stesso e negli atti di gara.
L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

7. - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo la proposta di aggiudicazione verranno effettuati i controlli sull'aggiudicatario sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 richiesti nella presente lettera di invito, **nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale** *(assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ai sensi di altra normativa in materia)*.

E' facoltà della stazione appaltante di avvalersi della consegna dei lavori in via di urgenza così come prevista ai sensi dell'art. 32 c. 8 del Codice e così come temporaneamente autorizzata dall'art. 8 lett. a) della L. 120/'20.

Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara e, ove previsti, anche i controlli sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa. Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- in caso di indicazione di terna di subappaltatori, anche nei confronti di ciascuna impresa subappaltatrice componente le terne indicate dal concorrente;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti in caso di raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione aggiudicatrice verificherà, presso il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC la sussistenza e corrispondenza ai requisiti richiesti dell'attestazione SOA dichiarata dal concorrente in sede di offerta.

L' Amministrazione aggiudicatrice, in relazione ai lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria scorporabile o ad altra categoria analoga secondo la corrispondenza indicata nella Delibera A.V.C.P. n. 165/2003, nel caso l'operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA, inviterà il soggetto aggiudicatario a presentare, **entro dieci giorni** dalla data di ricevimento della richiesta, la documentazione comprovante, nei modi prescritti dalla legislazione vigente, il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo dichiarati ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (nel caso in cui sia stato dichiarato il possesso dell'attestazione SOA, l'Amministrazione aggiudicatrice verificherà, presso il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC la sussistenza e corrispondenza ai requisiti richiesti).

A tal fine, il soggetto aggiudicatario si impegna a presentare, entro il termine sopra stabilito, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, come dichiarati nel DGUE, e cioè:

- relativamente all'importo dei lavori, i certificati di esecuzione dei lavori di cui all'art. 79, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, riferiti a lavori di natura analoga a quella dei lavori da appaltare, così come previsto a pag. 3 della presente lettera d'invito;
- relativamente al costo sostenuto per il personale dipendente, i documenti di cui all'art. 79, comma 11, del D.P.R. n. 207/2010.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione aggiudicatrice può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, l'Amministrazione procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull'aggiudicatario, l'aggiudicazione e a individuare il nuovo aggiudicatario;
- relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta, ove ricorrano i presupposti dell'art. 93, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) , ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016), in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, non documenti detto possesso.

L'Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione, in caso di "subappalto obbligatorio", così come previsto anche nel punto "2 Modalità di presentazione delle offerte", sotto punto "Subappalto", della presente lettera di invito, si provvederà alla verifica sia delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sia alla verifica dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa nei confronti dei subappaltatori indicati nel suddetto punto "Subappalto".

Ai sensi degli articoli 16 della L.R. n. 38/2007 e 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008[3], l'Amministrazione aggiudicatrice, prima dell'aggiudicazione efficace, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 47, 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell'impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli art. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008.

Qualora la verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei confronti dell'aggiudicatario dia esito negativo l'Amministrazione:
- revoca l'aggiudicazione nei confronti dell'aggiudicatario e procede allo scorrimento della graduatoria;
- comunica l'esito negativo della verifica alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera a), D.Lgs. 50/2016.

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a:
- stipulare il contratto di accordo quadro entro il termine di 60 giorni[4] dall'aggiudicazione efficace;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
- costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n. 81/2008, produrre le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 D.Lgs. 50/2016;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto di accordo quadro.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'Amministrazione aggiudicatrice, conseguentemente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto di accordo quadro verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016)

L'esecutore del contratto di accordo quadro è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione deve:
- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e

[3] *Nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n. 81/2008.*

[4] *È il periodo indicato all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo diverso periodo indicato nella lettera di invito, oppure salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.*

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio,** e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016)

L'esecutore del contratto di accordo quadro è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, a produrre la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per un massimale pari all'importo di contratto o a quanto stabilito nel capitolato.

Responsabilità civile verso terzi con un massimale come previsto nel capitolato *(il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro e un massimo di 5.000.000 Euro, così come previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016).*

◘ Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi;

- presentare **eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento**, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
- presentare il **Piano operativo di sicurezza**, ai sensi degli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008.

8 - REVISIONE DEI PREZZI

La presente norma è stabilita dall'art. 29 del DL 27 gennaio 2022 n° 4 e trova la propria applicazione a tutti i contratti pubblici, sevizi, forniture e lavori, fino al 31.12.2023.

Nel fare presente che:

- le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;
- i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;
- tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per il presente contratto è ammessa la revisione dei prezzi e pertanto la modifica contrattuale senza nuova procedura così come previsto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

Per i motivi sopra riportati, così come previsto ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. b) del D.L. n° 4/'22 "per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7."

Per quanto sopra la Stazione Appaltante procederà alla revisione dei prezzi così come sopra citato ed in particolare

come previsto dal sopra citato art. 29 del DL n° 4/22 fino al 31.12.2023.

9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il *Comune di Minucciano* nella persona del Sindaco pro-tempore e l'Unione Comuni Garfagnana nella persona del Presidente pro-tempore, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto di accordo quadro.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto di accordo quadro. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto di accordo quadro a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto di accordo quadro medesimo.
Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto di accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza,

di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al RUP *geom. Roberto Ciuffardi.*
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il RUP *geom. Roberto Ciuffardi.*
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana (START).
Responsabile protezione dati personali: nella persona della Dott. Baldelli Fiorella.

10 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.
Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile delle procedure di gara è il geom. Enzo Coltelli; il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il geom. Roberto Ciuffardi, r*esponsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Minucciano.*
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione non efficace;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione non efficace.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto di accordo quadro.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Responsabile del Settore Tecnico U.C. Garfagnana Ing. Federica Tognini	Il Responsabile del Procedimento Comune di Minucciano geom. Roberto Ciuffardi